

FAQ

Bando per il sostegno alle cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis L.R. 73/2005

POR FESR 2014-2020 - azione 3.1.1. sub a4)

D.D. n. 13964 del 02.09.2020

(REV. 08/10/2020)

D1) chiarimenti in merito alla definizione dei rapporti fra le CdC che presentano il progetto: Primo: Il gruppo deve costituirsi attraverso un contratto di rete di imprese? (rete contratto o rete soggetto, comunque con fondo patrimoniale comune?) Secondo: Non è necessario costituirsi attraverso un contratto di rete? In entrambi i casi può esserci un Capofila, ma diversa è la rendicontazione e la distribuzione delle risorse (proprie o a contributo).

R. Il Bando prevede all'art. 2.1 che ad ogni progetto aderiscano almeno 5 cooperative di comunità e che alle reti possano aderire anche le imprese che non siano cooperative di comunità, purché si tratti di Mpmi così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Il gruppo non deve costituirsi attraverso un contratto di rete di imprese, la domanda deve essere presentata scegliendo l'opzione "singolo" durante l'inserimento del progetto sul gestionale e poi dettagliando all'interno della scheda tecnica di progetto quali sono le cooperative di comunità coinvolte. Nel caso in cui il progetto acceda ai finanziamenti, il soggetto presentatore della domanda sarà il beneficiario del contributo, nonché responsabile della gestione e rendicontazione dello stesso.

D2) i servizi offerti dal progetto (che avranno di conseguenza dei costi da quantificare e valutare per il piano economico) dovranno ricadere sulle sole cooperative partner (che dovranno essere il più possibile distribuite sul territorio) e non necessariamente ricadere su tutte e 40 le cooperative di comunità? Questo per noi è importante per poter valutare i costi e, ad esempio, il numero di eventi e la loro ubicazione spaziale.

R. Il bando prevede all'art. 2.1 che ad ogni progetto aderiscano almeno 5 cooperative di comunità e che alle reti possano aderire anche le imprese che non siano cooperative di comunità, purché si tratti di Mpmi così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. I servizi offerti dal progetto potranno anche essere indirizzati alle sole cooperative partner di progetto, anche se sarebbe auspicabile che le azioni vadano a beneficio dell'intero sistema di cooperazione di comunità della Toscana.

D3) Dato per assodato che si devono formare aggregazioni di cooperative che sostengano il rafforzamento e/o la creazione di servizi e attività di rete per le cooperative di comunità esistenti in Toscana, resta poco chiaro in quali settori di intervento si deve progettare e cioè quali siano i servizi e le attività di rete per le cooperative di comunità.

1) Se si può elaborare, anche innovando, un servizio di gestione di mobilità, sperimentato in uno specifico territorio vasto (3 province) e replicabile/insegnabile a tante altre cooperative di comunità? Può rappresentare un servizio di rete, finanziabile ai sensi del bando?

Ad esempio: fra le attività che le cooperative di comunità possono esercitare ci sono quelle relative alla mobilità delle persone (principalmente turistica, su gomma, su ferro, ciclistica, pedonale, ecc.); nel caso la progettazione concreta di un sistema di mobilità, sperimentato in un territorio interprovinciale (3 province) ma non riguardante l'intera Regione, tuttavia "replicabile" in altri territori della Toscana e che può essere "insegnato" ad altre cooperative con problematiche simili, può essere considerato un "servizio" messo a disposizione della rete?

2) saranno le cooperative a dover operare o dovranno far riferimento a soggetti esterni autorizzati? Ad es. si parla di "formazione": nel caso dovranno essere coinvolte Agenzie di Formazione autorizzate dalla Regione Toscana? Oppure, si potrà attingere ai soggetti firmatari del Protocollo di rete ?

R. In relazione al primo punto si osserva che obiettivo del bando è il rafforzamento e/o la creazione di servizi e attività di rete per le cooperative di comunità esistenti in Toscana. Volutamente gli ambiti di intervento non sono indicati,

lasciando ampia libertà di progettazione al proponente. Al par. 3.4 si indicano alcune possibili ambiti di intervento laddove si dice "Sono ammissibili tutte le spese per acquisto di beni e servizi – consulenze, tutoraggio, marketing, comunicazione e promozione, digitale e informatica, amministrazione, creazione di gruppi di acquisto, ecc. - utili al rafforzamento dei servizi delle reti". Niente impedisce, pertanto, che il progetto possa individuare nella mobilità l'elemento al centro della progettualità.

In relazione al secondo punto, il protocollo del gennaio 2020 è un documento utile per comprendere il contesto normativo e i fini del bando. Questo non significa che quei contenuti siano di per sé perseguibili dal proponente sul bando in questione. In particolare si fa presente che l'esempio della formazione è sicuramente poco centrato rispetto al bando: si ricorda infatti che sempre il par. 3.4 individua come spese non ammissibili le "spese per formazione professionale erogata al personale ed amministratori della cooperativa".

D4) Dalla lettura del bando indicato in oggetto abbiamo rilevato l'esclusione del settore agricolo da questo finanziamento, sia anche come ente proponente che come ente partner del progetto.

Chiediamo se la nostra cooperativa potrebbe essere ammessa al finanziamento qualora partecipasse ad un progetto presentato da enti che non svolgono attività agricola a cui XXXXX potrebbe fornire il proprio contributo in qualità di "altre imprese", dato che nel bando viene indicato che: "Alle reti possono aderire anche imprese che non siano cooperative di comunità, purché si tratti di Mpmi come sopra definite".

R. Confermiamo che la Vs cooperativa può aderire alle reti se rientrando nella categoria delle "Micro, piccole e medie imprese, così come definite dall'allegato I del Reg. (UE) n.651/2014 aventi la sede principale o almeno un'unità locale ubicata nel territorio regionale, costituite in forma di cooperative di comunità di cui all'art. 11 bis della Legge Regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana)".

Precisiamo tuttavia che le cooperative agricole non possono presentare la domanda, ma solo figurare come aderenti ad una rete in quanto MPMI, e non possono in nessun caso partecipare alla gestione del finanziamento eventualmente concesso.

D5) fermo restando che non sono ammesse "spese per formazione professionale erogata al personale ed amministratori della cooperativa" è ammissibile invece una formazione fatta -tramite consulenti esterni- dalla Cooperativa a dipendenti comunali, a dipendenti o titolari di MPMI o alla stessa popolazione della comunità o di un territorio su tematiche relative a progetti gestiti da una rete di cooperative di Comunità, ai sensi del presente Bando? Formazione funzionale a costruire, mettere in funzione e/o gestire il funzionamento del progetto (presentato sul presente bando)?

R Il bando è specificamente finalizzato al sostegno di progetti per il rafforzamento e la creazione di servizi e attività di rete per le cooperative di comunità, pertanto la progettazione di servizi a favore di dipendenti comunali, dipendenti o titolari di MPMI o la stessa popolazione della comunità appare incongrua rispetto alle finalità del Bando. E comunque, stante la specifica vocazione del fondo FESR, i costi relativi all'acquisizione di servizi formativi non sono ammissibili.

D6) Le cooperative aderenti al progetto possono risultare come soggetti fornitori di servizi a favore del presentatore del progetto e beneficiario del contributo?

R. Ai sensi del paragrafo 3.4 del Bando, i soggetti che fanno parte del gruppo, ossia che sono direttamente controllati e collegati o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda, sono specificamente esclusi dalle forniture di servizi di consulenza. Per quanto riguarda la fornitura di altre tipologie di servizi, anch'esse risultano escluse in base a quanto disciplinato dall'allegato G al Bando, "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", laddove al paragrafo 4 si elencano tra le "Spese escluse" le spese fatturate fra partner del medesimo progetto.

D7) Quali sono gli allegati obbligatori che le cooperative aderenti alla rete devono presentare?

R. Il paragrafo 4.3 del bando al punto 3 indica la "Documentazione a corredo della domanda". Di questo elenco l'allegato da presentare in domanda ed obbligatorio per ciascun componente della rete partecipante, è l'allegato DICHIARAZIONI DI ADESIONE ALLA RETE (allegato D7) che deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante della cooperativa e impresa aderente.

All'interno della scheda tecnica di progetto è presente inoltre una specifica sezione, da compilare a cura del richiedente, in cui sono richieste le informazioni anagrafiche delle 5, o più, cooperative aderenti al progetto.

Denominazione

indirizzo della Sede Legale,

indirizzo dell'Unità Locale (se diverso),

Tipologia di impresa (barrare il caso che interessa)

☐ Media impresa

☐ Piccola impresa

☐ Micro impresa

Codice ATECO:barrare il caso che interessa

☐ Cooperativa di comunità finanziata a valere sull'avviso approvato con DD 7588/18

☐ Cooperativa di comunità finanziata a valere sull'avviso approvato con DD 21486/10

Si ricorda a riguardo che, ai sensi del par. 2.1 del bando, ad ogni progetto dovranno dare adesione almeno cinque cooperative di comunità esistenti ovvero costituite (fra quelle finanziate a valere sugli avvisi approvati con D.D. n. 7588 del 16/05/2018 oppure D.D. n. 21486 del 24/12/2019). Alle reti possono aderire anche imprese che non siano cooperative di comunità.

È quindi condizione fondamentale che le cinque, o più, cooperative aderenti al progetto siano costituite e finanziate a valere sugli avvisi approvati con DD 7588/18 o 21486/19.

D8) I servizi utili allo sviluppo del progetto forniti dalle cooperative che aderiscono alla rete possono essere portati a rendiconto sotto forma di stipendi del personale?

R. Primo requisito di ammissibilità della spesa è l'essere chiaramente imputata al soggetto beneficiario del contributo. Pertanto spese per stipendi del personale che non siano imputate al soggetto beneficiario risultano escluse, fatta salva l'ammissibilità delle spese per "personale distaccato" di cui al paragrafo 3.1.2. delle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", di cui si raccomanda attenta lettura. Si precisa che, oltre a quanto previsto per il personale subordinato, per la rendicontazione della spesa sostenuta per il personale distaccato dovrà essere trasmesso, tra l'altro, l'accordo sottoscritto fra l'impresa beneficiaria e l'impresa distaccante, e che dovrà essere attestata la presenza del lavoratore distaccato presso l'unità produttiva del soggetto distaccatario.

D9) C'è un limite all'ammissibilità delle spese per prestazioni rese da soci?

R. Ai sensi del paragrafo 3.1.4. delle "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", le spese per prestazioni rese da soci per la parte di effettivo impiego nel progetto sono ammissibili esclusivamente se i soci lavoratori sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, stipulato ovviamente con il soggetto beneficiario medesimo, e nella misura massima del 15% della spesa finale di progetto.

D10) Il nostro progetto prevede di affidare l'incarico per la realizzazione di alcuni servizi, es. la comunicazione e il marketing e di riconoscere un compenso dietro presentazione di regolare fattura. L'incarico può essere affidato sia alle cooperative che hanno dato adesione che a quelle che non hanno ancora dato adesione ma che fanno parte della rete?

R. A norma del par. 3.4 del Bando, i soggetti che fanno parte del gruppo, ossia che sono direttamente controllati e collegati o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda, sono specificamente esclusi dalle forniture di servizi di consulenza. Per quanto riguarda la fornitura di altre tipologie di servizi, anch'esse risultano escluse in base a quanto disciplinato dall'Allegato G al Bando, "Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione", laddove al paragrafo 4 si elencano tra le "Spese escluse" le spese fatturate fra partner del medesimo progetto.

D11) Qual è la percentuale forfettaria applicabile alle Spese Generali Supplementari?

R. Le spese generali supplementari di cui al paragrafo 3.4. dell'Allegato G al Bando (Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione), rendicontate in modo forfettario, sono soggette, ai sensi dell'art. 68 Reg. (UE) n. 1303/2013, al **limite del 15% dei costi diretti per personale**. Tali spese non soggette a rendicontazione specifica possono essere imputate al progetto (nei limiti della percentuale suddetta) soltanto in presenza di costi diretti del personale, rispetto ai quali si calcola la percentuale massima di imputazione di cui sopra.